

SCHEMA DI CONVENZIONE

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE MALLERO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO), ASSENTITA CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 12270 DEL 13/12/2011.

CONVENZIONE PER IL RIPARTO DEI SOVRACANONI RIVIERASCHI (ART. 2 DELLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 925)

Con la presente, a valere ad ogni effetto di legge, tra:

- La Provincia di Sondrio, con sede in via XXV Aprile, 22, rappresentata dal Presidente pro tempore;
- Il Comune di Chiesa in Valmalenco, con sede in via Marconi n. 8, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

PREMESSO CHE:

- la società Mallero Energia s.r.l. (C.F.: 00851770149) era già titolare di concessione di piccola derivazione dal torrente Mallero in comune di Chiesa in Valmalenco (SO) ad uso idroelettrico rilasciata dalla Provincia di Sondrio con Determinazione n. 84 del 21/11/2006, regolata da disciplinare 21/09/2006, n. 4029 per la potenza nominale media annua di 2993,38 kW;
- la Regione Lombardia, con decreto n. 12270 del 13/12/2011 e relativo disciplinare n. 10913 di rep. del 13/12/2011, ha assentito alla predetta società la variante alla concessione di piccola derivazione

SCHEMA DI CONVENZIONE

- ad uso idroelettrico anzidetta, per incrementare la forza idraulica concessa da 2.993,38 kW a 8.865,88 kW (grande derivazione);
- la procedura di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico (ex art. 12 D.Lgs. 387/03) sul progetto della concessione di grande derivazione si è conclusa nell'anno 2015 con il rilascio del decreto n. 6420 del 30/07/2015, adottato da Regione Lombardia in applicazione della sentenza del TSAP n. 68/2015, che aveva accolto il ricorso presentato dalla società concessionaria sul precedente provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica (decreto n. 1490 del 22/03/2013);
 - avverso il provvedimento regionale di Autorizzazione Unica del 30/07/2015 l'associazione Legambiente aveva presentato ricorso (n. 214/2015) al TSAP chiedendone l'annullamento. Con sentenza TSAP n. 232/2017 del 18/12/2017 è stato dichiarato inammissibile e respinto il ricorso di Legambiente, rendendo a tutti gli effetti legittima e applicabile l'autorizzazione unica rilasciata da Regione Lombardia con decreto n. 6420 del 30/07/2015, per attuare la concessione di grande derivazione assentita con decreto n. 12270 del 13/12/2011 e relativo disciplinare n. 10913 di rep. del 13/12/2011;
 - con nota prot. n. 2385 del 15/04/2019, Regione Lombardia ha chiarito che, in relazione agli esiti delle sopraccitate vicende giudiziarie (da ultimo la sentenza TSAP n. 232 del 18/12/2017), il canone per la grande derivazione è dovuto a decorrere dall'annualità 2018, dunque dal 01/01/2018.

CONSIDERATO CHE:

SCHEMA DI CONVENZIONE

- **tutti i concessionari di derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice con potenza nominale media, concessa o riconosciuta, superiore a 220 kW sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1961, n. 1501 e della legge 22 dicembre 1980, n. 925, ai Comuni rivieraschi ed alle rispettive Province, un sovracanone annuo determinato in base alla misura fissata dal Ministero delle Finanze per ogni kW di potenza nominale media concessa;**
- il Comune di Chiesa in Valmalenco è rivierasco;
- l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 prevede che il riparto del gettito annuo può avvenire previo accordo fra i Comuni e le Province beneficiarie del sovracanone;
- in seguito all'accordo raggiunto tra Provincia di Sondrio e Comune di Chiesa in Valmalenco, con decreto dell'Agenzia del Demanio n. 6179 del 24 febbraio 2011 erano state così stabilite le percentuali di ripartizione del sovracanone spettante agli enti beneficiari per la concessione di piccola derivazione (potenza nominale pari a 2993 kW):
 - alla Provincia di Sondrio il 25 %
 - al Comune di Chiesa in Valmalenco 75 %

RITENUTO:

- di confermare le predette quote di ripartizione del sovracanone anche per la concessione di grande derivazione (potenza nominale pari a 8866 kW), chiedendo dunque al Ministero delle Finanze di emanare il nuovo decreto di liquidazione e ripartizione riferito alla grande derivazione nelle seguenti misure:

SCHEMA DI CONVENZIONE

- alla Provincia di Sondrio il **25 %**
 - al Comune di Chiesa in Valmalenco il **75 %**
- che il sovracanone della grande derivazione debba essere applicato dal 1.01.2018, atteso che, ai sensi dell'art. 53 del T.U. 1775/33, il sovracanone rivierasco ha natura di mera maggiorazione del canone concessorio e ne ha la medesima decorrenza.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite

STIPULANO E CONVENGONO

1. di stabilire, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, che i proventi derivanti dal sovracanone rivierasco relativo alla derivazione del torrente Mallero in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco in base alla concessione di grande derivazione di cui al decreto della Regione Lombardia n. 12270 del 13/12/2011 ed al Disciplinare n. 10913 del 13/12/2011 (potenza nominale media kW 8866), vanno ripartiti assegnando il 25 % alla Provincia di Sondrio e il 75 % al Comune di Chiesa in Valmalenco;
2. di prendere atto di quanto stabilito dall'autorità concedente (Regione Lombardia), circa la decorrenza del canone di concessione riferito alla grande derivazione, facendo decorrere dalla medesima data (ovvero l'1 gennaio 2018) anche il sovracanone rivierasco;
3. di concordare che la Provincia di Sondrio introiterà l'intero importo del sovracanone per il successivo riparto della quota spettante al Comune di Chiesa in Valmalenco;

SCHEMA DI CONVENZIONE

4. di chiedere, per il tramite della Provincia di Sondrio, al Ministero delle Finanze l'emanazione del decreto di riparto e liquidazione dei sovracanonici con le modalità indicate ai punti 1 e 2.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Presidente della Provincia di Sondrio: ELIO MORETTI

(deliberazione del consiglio provinciale n. del)

Il Sindaco del Comune di Chiesa in Valmalenco: RENATA PETRELLA

(deliberazione del n. del)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.